

**FEDERAZIONE
ITALIANA
BOCCE**

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

SENTENZA

nel procedimento n. 3/17 c/ Romolo Rizzoli - Marco Giunio De Sanctis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 12.05.2017, prot. n. 2764, la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha disposto il deferimento di Romolo Rizzoli dinanzi al Tribunale Federale per rispondere delle violazioni delle seguenti disposizioni del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.B.:

Capo A) Romolo Rizzoli: art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB e art. 1, art. 60 n. 2 lett. h) del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.B., per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale nei rapporti con il tesserato Marco Giunio De Sanctis e con il Presidente del CIP Luca Pancalli, condotta consistita nel registrare all'insaputa di costoro la conversazione che avveniva in occasione di una riunione conviviale avvenuta presumibilmente nel dicembre 2015 presso un ristorante romano; 2) nella mancata denuncia di quanto riscontrato ed appreso in occasione di una riunione conviviale avvenuta presumibilmente nel dicembre 2015 presso un ristorante romano.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 15.06.2017.

Con ordinanza del 23.06.2017, il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla difesa del De Sanctis e ritenendo necessario istruire la causa, fissava un calendario di udienze per l'assunzione dei mezzi di prova.

Calendario poi modificato a causa delle istanze di differimento proposte dalle parti, ritenute fondate dal Collegio.

All'udienza del 07.07.2017, visto il patteggiamento intervenuto fra la Procura Generale e l'incolpato nel medesimo procedimento Marco Giunio De Sanctis, il

Handwritten signatures:
1. A signature that appears to be "De Sanctis".
2. A signature that appears to be "Rizzoli".
3. A signature that appears to be "Pancalli".

Tribunale dichiarava la separazione dei giudizi e procedeva solo nei confronti del Rizzoli, sottoponendolo ad interrogatorio.

All'udienza del 17.07.2017, le parti precisavano le conclusioni e depositavano entrambe note conclusive.

La causa veniva decisa in data 24.07.2017, come da dispositivo letto in udienza. Il Tribunale si riservava il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli addebiti mossi all'incolpato Romolo Rizzoli sono fondati.


Come noto, i principi di lealtà, correttezza e probità comportano che le parti adeguino il proprio comportamento ed il proprio operato ad un generale e diffuso rispetto di tutti i valori tutelati dall'ordinamento sportivo: condotta questa che non può ritenersi rispettata là dove una delle parti, nel caso specifico il Rizzoli, abbia registrato all'insaputa degli altri presenti una conversazione avvenuta in occasione di una riunione conviviale con il De Sanctis ed altre persone nel dicembre 2015 e preordinato tale registrazione all'utilizzo, ovvero, alla diffusione strumentale e strategica di quanto emerso, omettendo di denunciare nell'immediatezza i fatti agli organi giudiziari competenti.

Né l'incolpato può richiamare in suo favore l'orientamento espresso dalla Cassazione in tema di registrazione tra presenti, in quanto il dettato della Suprema Corte appare inconferente, in generale, nel processo sportivo, ed, in particolare, nel caso qui in esame.

In primo ordine, perché diversi ed autonomi sono gli ambiti di applicazione della norma sportiva rispetto a quella penale, che non necessariamente risultano sovrapponibili: condotte sleali e non corrette non integrano una figura di reato, mentre sicuramente possono essere sanzionate dall'ordinamento sportivo, avendo specifica rilevanza sotto il profilo disciplinare.

In secondo ordine, non è possibile analizzare le due contestazioni mosse al Rizzoli separatamente: la registrazione effettuata all'insaputa dei presenti viola i principi di lealtà e correttezza anche e soprattutto con riferimento all'uso che ne è stato fatto.

Invero, detta registrazione è stata eseguita ed utilizzata per fini "diversi" da quelli che un Presidente di Federazione dovrebbe perseguire, così come la denuncia presentata dopo oltre un anno dalla registrazione e poco prima dell'elezioni dell'attuale



Presidente della F.I.B. (carica alla quale entrambi Rizzoli e De Sanctis aspiravano) risulta strumentale, non alla tutela di fini istituzionali, ma al raggiungimento di “scopi personali”.

Il Rizzoli, quando ha registrato, non perseguiva finalità di Giustizia, ma era verosimilmente mosso da interessi personali, tanto più che lo stesso, in fase di interrogatorio, ha espressamente dichiarato di essere “prevenuto”, tanto da aspettarsi al pranzo proposte di natura non propriamente lecite dal proprio concorrente.

Quindi, il Rizzoli ha deliberatamente aderito all’invito al pranzo, prefigurandosi tale ipotesi e predeterminandosi quindi a registrare la conversazione.

Ora, se il Rizzoli avesse agito a fini di Giustizia, il giorno successivo avrebbe presentato denuncia alle Autorità per i fatti occorsi. Ma ciò non fece.

Quindi, deve dedursi che lo stesso non decise di registrare le indebite proposte - delle quali era stato già in qualche modo preavvisato - a propria tutela, ma, per altre ragioni (allo stato non chiare ma facilmente immaginabili).

Tanto è, che tenne nascosta tale registrazione per oltre un anno, per poi diffonderla al momento da lui stesso ritenuto più opportuno, ovvero in concomitanza delle elezioni, quando, in circostanze poco chiare, il file audio venne trafugato e diffuso.

Tutto ciò compiuto presumibilmente al fine di conseguire un vantaggio elettorale rispetto alla posizione del suo avversario (De Sanctis), unico concorrente nella corsa alla Presidenza della F.I.B..

Per altro verso, in nessun modo può essere accolta la giustificazione dedotta dal Rizzoli, nel senso che la registrazione sarebbe stata funzionale al fallimento della proposta del De Sanctis.

Tale assunto è errato in quanto i due eventi non risultano in correlazione eziologica.

Deve, altresì, in merito valutarsi la condotta tenuta dal Rizzoli durante il noto pranzo.

Lo stesso, in realtà, non ha affatto contrastato, nel frangente, le avverse intenzioni ma le ha in qualche modo “stimolate”.

Ebbene, era suo dovere, nella qualità di Presidente Federale in carica all’epoca, respingere immediatamente le proposte di dubbia liceità ricevute, censurando all’uopo la condotta del rivale. Ma ciò non fece.



Invero, il principio di lealtà qui richiamato involge anche l'obbligo di respingere immediatamente eventuali proposte non lecite e censurare nell'immediato un tesserato che ponga in essere una condotta non conforme ai principi dell'ordinamento sportivo, esprimendo apertamente la propria disapprovazione.

Non appare, quindi, conforme ai principi di correttezza e lealtà la condotta del Rizzoli, che ricevuta e per certi versi stimolata la predetta proposta, si sia preventivamente determinato a registrarla, omettendo peraltro di esprimere al confederato l'immediato sdegno per il contenuto della stessa.

Si osservi, peraltro, che il Rizzoli aveva l'opportunità di non aderire all'invito al pranzo, ma coscientemente decise di accettare l'invito e di registrare la conversazione, ben prefigurandosi l'oggetto della stessa.

Valga precisare che non viene qui biasimato o censurato il diritto a documentare una conversazione.

In particolare, in questa sede, il fatto di aver registrato il colloquio rileva non come illecito penale, ma come illecito disciplinare in riferimento alle modalità d'esecuzione ed agli scopi perseguiti.

Infatti, il disvalore della registrazione è ravvisabile non nell'illiceità della condotta (di per sé potenzialmente lecita secondo le regole dell'ordinamento ordinario), ma soprattutto nell'aver accettato l'invito a pranzo di un tesserato, ingenerando l'affidamento circa la riservatezza del colloquio, al solo scopo di registrare in segreto la conversazione, per fini meramente personali.

Ciò aggravato dalla mostrata disponibilità al colloquio ed alle trattative (durante la conversazione) e nell'aver agevolato e/o stimolato la formulazione della proposta, ovvero, nel non aver censurato nell'immediato la condotta del tesserato De Sanctis.

Quindi, seppur possa ritenersi in linea di principio atto lecito o consentito, al verificarsi di determinate condizioni, registrare una conversazione, l'atto è qui da considerarsi senz'altro censurabile in riferimento ai noti principi che governano l'ordinamento sportivo.

Come già evidenziato, il Rizzoli ha eseguito la registrazione per fini diversi rispetto a quelli a lui istituzionalmente assegnati, in quanto ha ommesso di dare immediata denuncia degli illeciti riscontrati.

Ed anzi, lo stesso ha espressamente dichiarato più volte (cfr. memoria conclusiva Avv. Pennisi) di aver deciso di sporgere denuncia solo 15 mesi dopo, quando la stessa



sarebbe divenuta inevitabile a seguito della divulgazione dell'audio ad opera fraudolenta di "terzi".

Anzi, i fatti, all'epoca della denuncia, erano già di dominio pubblico (ciò affermato dallo stesso Rizzoli, cfr. memoria avv. Pennisi).

Quanto precede costituisce, quindi, prova evidente di un comportamento antisportivo, scorretto e sleale.

Quanto alla questione relativa alla contestata omessa denuncia, è opportuno osservare che rientra negli obblighi e nei doveri di un Presidente Federale segnalare e denunciare nell'immediato e comunque tempestivamente tutte quelle omissioni o infrazioni di cui abbia notizia, idonee ad integrare un illecito disciplinare, commesse alla propria presenza o allo stesso direttamente riportate.

Ciò premesso, è indubbio che il Rizzoli abbia omesso di denunciare, secondo il disposto del Codice di Giustizia Sportiva, i gravi fatti dei quali era venuto a conoscenza diretta.

L'aver tenuto segreta la registrazione, allegandola alla denuncia presentata a distanza di oltre un anno dai fatti, non può certo qualificarsi come un mero ritardo, bensì come una grave omissione.

Il Rizzoli, per i suoi doveri e obblighi di Presidente Federale, era obbligato a denunciare immediatamente e tempestivamente le circostanze emerse, non avendo egli alcun potere, né facoltà di ritardare o posticipare, a propria discrezione, quanto aveva appreso.

Non appare, quindi, meritevole di accoglimento l'eccezione promossa dal Rizzoli, relativa al fatto che lo stesso ha presentato denuncia quindici mesi dopo i fatti, per cui non vi sarebbe omissione dell'atto dovuto, ma semplice ritardo.

In realtà, il Rizzoli ha espressamente dichiarato di non aver divulgato lui stesso l'audio controverso e di aver formalizzato la denuncia solo a seguito della indebita diffusione dello stesso da parte di terzi soggetti, rimasti ignoti.

Da questa affermazione possono trarsi due conclusioni.
La prima, che il Rizzoli non avrebbe mai denunciato i fatti se l'audio non fosse stato divulgato ad opera di terzi. Quindi è manifesta e pacifica l'omissione.

Omissione che deve comunque rilevarsi in riferimento al tempo intercorso tra i fatti accaduti e la denuncia fatta (oltre un anno).



Passato un termine ragionevole di tempo, la denuncia non è più tardiva, ma omessa a tutti gli effetti.

Tanto più che nel caso di specie, anche per il tempo intercorso, era evidente la volontà del Rizzoli di non denunciare più i fatti, ma di esservi stato costretto a causa di un fatto esterno alla propria volontà.

Per cui, può ritenersi che il fatto omissivo si sia perfezionato e stabilizzato, anche se, solo in conseguenza dell'allegata sopravvenienza, il Rizzoli dopo un anno abbia posto in essere l'atto dovuto.

Inoltre, la norma in oggetto, recante l'infrazione di omessa denuncia, è da intendersi ed interpretarsi ragionevolmente nel senso di omessa "tempestiva" denuncia.

Pertanto, al destinatario del precetto, viene imposta e richiesta una reazione (concretantesi nella denuncia) nell'immediatezza dei fatti e non nel momento più conveniente, anche a distanza di un anno.

Non può, infatti, d'altro canto ignorarsi la circostanza che la divulgazione dell'audio e la conseguente denuncia del Rizzoli siano occorse, dopo oltre 15 mesi dai fatti ed in prossimità delle elezioni.

Appare questa una circostanza veramente singolare.

Per altro verso, nel caso in cui si voglia accedere alla tesi del Rizzoli, recante la dedotta sottrazione fraudolenta del file audio, lo stesso è quantomeno responsabile per non aver custodito adeguatamente un documento dal contenuto "sensibile", avendo reso possibile la trafugazione e successiva diffusione dello stesso ad opera di terzi.

Inoltre, privo di pregio deve ritenersi quanto dedotto dalla difesa del Rizzoli, che anzi, la condotta dell'ex Presidente sarebbe degna di nota e meritevole di riconoscimento e apprezzamento, in quanto lo stesso aveva deciso di non diffondere subito tali notizie per non destare scalpore e non ledere l'immagine dello sport.

Tale versione non appare credibile e, comunque, non conforme agli obblighi gravanti su un Presidente Federale.

Come già rilevato, il ruolo di Presidente Federale deve essere diretto a promuovere lo sport e le sue regole, esaltandone i valori etici, umani ed il fair play, denunciando prontamente e senza indugi quelle condotte che si ritengano lesive di quei valori.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che l'incolpato si è reso responsabile della violazione dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che sancisce



l'osservanza della disciplina sportiva, dell'art. 8 dello Statuto della F.I.B. e dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.B. che prevede "gli Affiliati, i Tesserati e gli altri soggetti comunque tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Tutti coloro che contravvengono alle norme dello Statuto o dei Regolamenti Federali o che con il comportamento arrecano, comunque, un danno morale e/o materiale alla organizzazione federale, ad altri "soggetti" della F.I.B. o a terzi sono punibili a sensi degli articoli che seguono".

L'incolpato ha, altresì, violato l'art. 60, comma 2 lett. h) che prevede che i soggetti di cui all'art. 5 sono punibili "per la mancata denuncia delle omissioni e delle infrazioni riscontrate durante l'adempimento del proprio incarico federale e/o mancata applicazione delle sanzioni immediate nei casi previsti" nonché l'art. 61, comma 3 lett. e) del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.B. per aver violato il principio di lealtà e correttezza sportiva.

Per il calcolo della pena, si richiama l'art. 61, commi 5 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.B. secondo cui gli atleti e i soci degli affiliati sono punibili per ogni infrazione di cui alla lettera e) del 3 comma del medesimo articolo con la squalifica da un mese a due mesi; per i Dirigenti, gli Arbitri, i tecnici, gli Istruttori e i Medici Federali le sanzioni previste per gli Atleti sono raddoppiate. Prendendo quindi a riferimento la squalifica minima di un mese, opportunamente raddoppiata, si ottiene una squalifica di mesi due.

Si aggiunga la sanzione prevista per l'illecito di cui all'art. 60, comma 2 lett. h), indicata al comma 4 lett. b) dello stesso articolo nella squalifica da uno a due mesi. Prendendo a riferimento anche in questo caso la pena minima, si ha una squalifica di un mese.

All'esito della somma delle due pene previste per i due illeciti, si ottiene una pena complessiva di mesi tre.

Al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di applicare la circostanza aggravante di cui all'art. 57, comma 6 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.B. per aver commesso il fatto con violazione dei doveri conseguenti all'esercizio delle funzioni di Presidente Federale nonché l'aggravante di cui alla lett. d) del medesimo comma, per aver agito per motivi futili o abietti.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'Rey' followed by a stylized flourish, and below it are the initials 'R'.


Nel contempo, il Tribunale ha ritenuto di applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 57, comma 2 lett. c) per aver concorso a determinare l'evento, insieme all'azione od omissione dell'incolpato, anche il fatto doloso della persona offesa (*rectius* dell'altro incolpato) nonché la circostanza attenuante generica per non avere l'incolpato riportato precedenti sanzioni nel casellario federale.

Vista la contemporanea sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti, il Collegio ha ritenuto di operare un giudizio di equivalenza tra le stesse.


Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene congrua, pertanto, l'applicazione al caso in esame della sanzione pari a 3 (tre) mesi di squalifica con conseguente sospensione per pari tempo da ogni qualifica federale ricoperta, come meglio indicato in dispositivo, letto all'udienza del 24.07.2017, da considerarsi qui integralmente riportato e richiamato.

Il Tribunale Federale

Avv. Damiano Carrese



Avv. Rossana Muolo



Avv. Paolo Garau



Si comunichi a cura della Segreteria del Tribunale a:

- Sig. Romolo Rizzoli;
- Sig. Procuratore Generale dello Sport.

Roma, 01.08.2017

FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Via Vittoriano, 112/115 - 00186 ROMA
Tel. (06) 97974998

Depositato a
01.08.2017